



Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2023

(del 9 gennaio 2023)



Adottata con risoluzione municipale numero 1825 del 9 gennaio 2023

Pubblicata dal 12 gennaio al 10 febbraio 2023

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

viste le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;

visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2022 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 43/2022 del 16 dicembre 2022) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023;

con risoluzione numero 1825 del 9 gennaio 2023

DECRETA:

Art. 1 Riscossione dell'imposta comunale

L'imposta comunale ordinaria diretta 2023 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.

Art. 2 Modalità di riscossione

- 1) La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2023 ha luogo in quattro rate; tre vengono prelevate a titolo di acconto, la quarta rata è a conguaglio.
- 2) L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

Art. 3 Termini di pagamento

I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

- 1° rata: esigibile al 1° aprile 2023, termine di pagamento 30 aprile 2023;
- 2° rata: esigibile al 1° giugno 2023, termine di pagamento 30 giugno 2023;
- 3° rata: esigibile al 1° agosto 2023, termine di pagamento 31 agosto 2023;
- 4° rata a conguaglio: a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 4 Interessi remunerativi, di ritardo, eccedenze e rinuncia alla riscossione

Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, la validità temporale dei tassi d'interesse e l'acconto equo, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2022 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023.

Art. 5 Procedure di incasso

Sono stabilite le seguenti tasse per le procedure di incasso dei crediti di imposta del Comune:

- a) richiamo di pagamento: nessuna tassa
- b) diffida di pagamento (raccomandata): Fr. 50.-
- c) avvio della procedura esecutiva: Fr. 50.- (oltre alle spese dell'esecuzione).

Art. 6 Imponibilità

L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2023) – (articoli 54, 227 e 278 LT). Di conseguenza:

- a) in caso di **trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno**, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
- b) in caso di **partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno**, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
- c) in caso di **arrivo da un altro Comune del Cantone Ticino durante l'anno**, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo;
- d) in caso di **arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno**, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.

Art. 7 Informazioni e chiarimenti

Informazioni e chiarimenti in merito all'imposta comunale sono da chiedere esclusivamente alla Cancelleria comunale.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023.

Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni (articolo 192 cpv. 2 LOC), precisamente **dal 12 gennaio al 10 febbraio 2023**.

Mezzi e termini di ricorso

La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO
Luca Foletta